

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### **FAQ del MEF sulla seconda rata IMU e TASI 2016**

di **Alessandro Bonuzzi**

Al fine di agevolare il versamento della **seconda rata** dell'IMU e della TASI per l'anno 2016, in scadenza il prossimo 16 dicembre, il **Ministero dell'economia e delle finanze** ha elaborato le [risposte ad alcune domande frequentemente poste all'Amministrazione finanziaria](#) dagli addetti ai lavori in merito alla corretta individuazione delle **aliquote applicabili**.

Le indicazioni fornite sono esposte nella seguente tabella di sintesi.

#### **QUESTIONE**

#### **CHIARIMENTO**

1. **Quali delibere considerare e dove reperirle**

Il versamento deve essere effettuato sulla base delle **delibere approvate dal comune per l'anno 2016** a condizione che:

- l'atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30.6.2016 e poi ulteriormente differito al 31.7.2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
- l'atto sia stato pubblicato sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro il 28.10.2016;
- l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva **non sia stata aumentata** rispetto a quella applicabile nell'anno 2015.

La verifica sulla sussistenza delle condizioni può essere effettuata accedendo al sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

2. **Assenza di delibera 2016 pubblicata sul sito**

Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le **aliquote dell'anno 2015**.

Occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all'abitazione principale, ai terreni agricoli e agli immobili in comodato e locati a canone concordato.

3. **Delibera 2016 approvata oltre il 30.4.2016**

Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le **aliquote dell'anno 2015**.

Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

4. **Delibera 2016 approvata entro il termine ma pubblicata oltre il 28.10.2016**

Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le **aliquote dell'anno 2015** (salvo situazione particolari per le quali si rimanda alla FAQ).

Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

5. **Delibera 2016 che prevede l'aumento delle aliquote IMU** Trovano applicazione le **aliquote vigenti per l'anno 2015**.  
Infatti, l'efficacia delle delibere che prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015 è automaticamente sospesa.
6. **Delibera 2016 che introduce sia un'aliquota IMU ridotta che una più elevata** I contribuenti **possono usufruire dell'aliquota agevolata deliberata**.  
Infatti, la delibera deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone l'aumento dell'aliquota rispetto al 2015.
7. **Delibera 2016 che prevede per il comodato un'aliquota IMU più alta rispetto al 2015** Trova applicazione l'**aliquota agevolata IMU vigente per l'anno 2015**.  
Peraltro, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla lettera 0a) dell'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, alle unità immobiliari date in comodato si applicherà
- sia la **riduzione del 50% della base imponibile**,
  - sia l'aliquota agevolata vigente nell'anno 2015.
- Tale conclusione vale ovviamente anche per la **TASI**.
- Le stesse conclusioni (IMU/TASI) si applicano in relazione agli **immobili locati a canone concordato** i quali beneficiano quindi:
- sia della relativa (eventuale) aliquota agevolata vigente nel 2015;
  - sia della riduzione dei tributi al 75%.
8. **Delibera 2016 che prevede un'aliquota TASI per i fabbricati merce dapprima esentati** Qualora, in relazione ai **fabbricati merce**, la delibera TASI preveda l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille - mentre nell'anno 2015 era stato previsto l'**azzeramento** dell'aliquota - **anche per il 2016 il tributo non è dovuto**.  
Ciò in ragione del fatto che non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell'aliquota vigente nell'anno 2015.
9. **Aumento di aliquota IMU 2016 con dissesto finanziario del Comune** Trova applicazione l'**aumento** dell'aliquota.  
La sospensione dell'efficacia degli aumenti **non opera** per i Comuni che deliberano il dissesto e il predissesto.
10. **Maggiorazione TASI per il 2015 in caso di mancata approvazione della delibera 2016** La **maggiorazione TASI** dello 0,8 per mille vigente nel 2015 **non è applicabile nel 2016**.  
In particolare, la maggiorazione non è applicabile:
- in assenza della delibera 2016 di conferma (come nel caso analizzato);
  - quando, sebbene sia presente la delibera 2016 di conferma, la stessa sia stata adottata oltre il 30.4.2016 o sia stata pubblicata sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) oltre il 28.10.2016.



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*